

K

**PROTOCOLLO D'INTESA
SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI**

1. Premessa

Gli assetti contrattuali definiti con il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 luglio 1995 hanno dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni sindacali che ha consentito la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in agricoltura in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese.

Tali assetti realizzano un ponderato equilibrio tra il primo livello di contrattazione (nazionale) al quale è affidata la regolazione delle relazioni sindacali, dei principali aspetti normativi del rapporto di lavoro, delle aree professionali e dei relativi minimi salariali ed il secondo livello territoriale al quale è affidata la disciplina di alcuni aspetti normativi di dettaglio, la classificazione del personale e le relative retribuzioni, nonché le erogazioni legate alla produttività.

Il modello realizzato ha risposto all'esigenza immanente del mondo agricolo di regolare gli aspetti normativi ed economici del contratto anche in modo confacente alle differenti e variegate realtà territoriali.

Tuttavia i profondi mutamenti di carattere tecnico, economico e giuridico che sono intervenuti in questi quattordici anni - mutamenti che hanno riguardato i modelli organizzativi, i sistemi di produzione, la globalizzazione dei mercati, il diritto del lavoro, le forme retributive con aspetti incentivanti - nonché le novità intervenute nel quadro delle relazioni sindacali complessive, impongono una verifica sulla validità degli attuali assetti contrattuali che le Parti intendono realizzare con il presente accordo.

Ciò al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l'attuazione ed il rispetto delle regole.

2. Gli assetti della contrattazione collettiva

Le Parti ribadiscono congiuntamente la validità degli assetti contrattuali attualmente in vigore e ne confermano sia i livelli (nazionale e provinciale) e sia la cadenza temporale (quadriennale).

Restano altresì confermati ruolo e funzioni proprie del contratto nazionale e dei contratti provinciali in quanto rispondenti alle specifiche esigenze del settore agricolo.

Tuttavia, in considerazione dell'esperienza compiuta, le Parti ritengono di apportare al modello contrattuale in vigore le seguenti modifiche e/o integrazioni, finalizzate a rispondere ad alcune esigenze nel frattempo intervenute.

3. *Contratto nazionale*

Si conferma la durata quadriennale del contratto nazionale e la sua funzione di centro regolatore del sistema di relazioni tra le parti, delle condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché del ruolo e delle competenze del livello provinciale di contrattazione.

Resta altresì confermato che la dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità.

In particolare per le politiche salariali il contratto nazionale, al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, dovrà continuare ad assolvere alla duplice funzione, da una parte di adeguare per il primo biennio di validità i salari definiti dai contratti provinciali, dall'altra di garantire un'idonea valorizzazione dei minimi di area.

4. *Contratti di secondo livello*

Resta confermato il livello provinciale come sede della contrattazione di secondo livello.

Restano altresì confermate la durata quadriennale del contratto provinciale - che decorre in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del contratto nazionale - e le funzioni che il contratto nazionale attribuisce al livello territoriale.

Le Parti nazionali si riservano di valutare l'opportunità di prevedere, in via sperimentale, in ipotesi definite e delimitate, forme di contrattazione alternative al livello territoriale, ferma restando l'esigenza di mantenere un sistema contrattuale ispirato a criteri di semplificazione e razionalizzazione.

Tale opportunità potrà, se del caso, trovare adeguata definizione e regolamentazione in occasione del rinnovo del CCNL, fermo restando che la contrattazione non potrà avvenire su materie e istituti tra loro sovrapponibili.

5. *Dinamiche salariali*

La dinamica degli effetti economici, sia per la parte di competenza del livello nazionale e sia per la parte di competenza del livello provinciale, sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni.

La verifica circa la significatività di eventuali scostamenti registratisi tra le dinamiche concordate e l'inflazione reale sarà effettuata dalle Parti in sede di rinnovo contrattuale nazionale o provinciale secondo le rispettive competenze.

6. Salario di produttività

Le Parti ribadiscono la volontà di attribuire alla contrattazione di secondo livello il compito di individuare erogazioni legate al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività.

Pertanto, nel rispetto dei compiti e delle funzioni assegnate al contratto di secondo livello dagli attuali assetti contrattuali, le Parti si impegnano a definire erogazioni legate alla produttività che rispondano ai requisiti previsti dalla legislazione vigente per l'accesso ai benefici contributivi e fiscali.

Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla produttività, le Parti stipulanti il presente accordo possono concordare linee-guida utili a definire modelli di premio variabile con caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.

Le linee-guida così definite potranno essere adottate e/o riadattate dalla contrattazione di secondo livello in funzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire comunque l'accesso al particolare regime agevolato fiscale e contributivo.

7. Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi

Le Parti a livello nazionale possono consentire, tramite espressa previsione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale, che siano raggiunte specifiche intese, anche in via sperimentale e temporanea, per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale e/o per governare situazioni di crisi.

Le ricadute sugli istituti contrattuali delle intese suddette devono rispondere a parametri oggettivi individuati nel contratto nazionale.

In tal caso le eventuali intese così raggiunte per essere efficaci devono essere preventivamente ed espressamente approvate dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. Modalità e tempi dei rinnovi contrattuali

Restano confermati le modalità, le procedure e i tempi di rinnovo dei contratti nazionali e territoriali previsti dai vigenti assetti contrattuali.

Per favorire il rispetto dei tempi e delle procedure definite sarà previsto un meccanismo che riconosca una copertura economica dalla data di scadenza del contratto precedente a quella di rinnovo da stabilirsi nei singoli contratti collettivi a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.

L'introduzione di tale elemento comporta l'abrogazione dell'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale attualmente prevista.

9. Razionalizzazione e armonizzazione dei contratti collettivi

Ferme restando le scadenze dei prossimi rinnovi contrattuali, le Parti confermano l'interesse a proseguire nell'attività di verifica circa la possibilità di semplificazione, di razionalizzazione o di armonizzazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

I tempi e le modalità della verifica saranno stabiliti entro un anno dal presente accordo.

10. Riordino e valorizzazione della bilateralità

Gli enti bilaterali previsti dalle Parti stipulanti il presente accordo e dalle loro articolazioni territoriali sono attualmente 9 a livello nazionale (FOR.AGRI, Agrifondo, Osservatorio, Agriform, FISLAF, FIA sanitario, Comitato paritetico per la sicurezza, Commissione Pari Opportunità, Ente bilaterale sul mercato del lavoro) e 5 a livello provinciale (Cassa extra-legem, Osservatorio, Comitato per la sicurezza, Comitato per il mercato del lavoro, Scuola agricola).

Peraltro la situazione della bilateralità a livello provinciale non è uniforme in quanto alcuni degli organismi bilaterali territoriali non sono stati effettivamente costituiti o, laddove costituiti, non assicurano sempre attività e/o prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale.

Le Parti confermano quindi la volontà di procedere al riordino e alla razionalizzazione degli enti ed organismi bilaterali esistenti, anche mediante il loro accorpamento, con l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia delle attività ad essi demandata.

Stante la significativa articolazione territoriale del lavoro in agricoltura, l'azione di riordino non può che avviarsi a livello decentrato, in un quadro di riferimento unitario.

Ferma restando dunque l'autonomia delle Parti a livello territoriale, è opportuno definire a livello nazionale delle linee-guida che possano servire per il riordino e la riqualificazione degli strumenti della bilateralità, in primis delle casse extra-legem provinciali.

L'obiettivo è quello di dare vita ad un unico organismo bilaterale per ciascun territorio provinciale in cui unificare le funzioni attualmente distribuite nei diversi organismi e a cui attribuire anche nuovi compiti.

L'unificazione avverrà attraverso un ampliamento dei compiti attualmente affidati alle casse extra-legem provinciali. Ciò consentirebbe di non disperdere il patrimonio di competenze e conoscenze consolidato nel tempo e di valorizzare e arricchire adeguatamente questa positiva esperienza.

Nell'elaborazione delle predette linee-guida le Parti stipulanti il presente accordo, nel rispetto dell'autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione, definiranno uno schema di statuto-tipo che assicuri la necessaria omogeneità.

A fronte di tale condivisa determinazione, al fine di evitare che tale percorso possa essere in qualche modo reso più complesso nella sua applicazione a livello territoriale, le Parti a livello nazionale convengono sulla necessità di invitare le proprie articolazioni territoriali a soprassedere

dall'adottare iniziative in contrasto con l'esigenza condivisa di riordinare e razionalizzare il complessivo sistema di bilateralità di settore.

Le parti, per favorire e consolidare la costruzione di tale percorso, realizzeranno altresì un coordinamento nazionale.

A sostegno del sistema che le Parti intendono realizzare è necessario individuare meccanismi, anche di carattere legislativo, che rendano certa la contribuzione agli enti bilaterali da parte dei soggetti interessati (imprese e lavoratori).

Le Parti si danno reciprocamente atto che il sistema di relazioni sindacali ed il modello di assetti della contrattazione collettiva definiti dal presente accordo sarà sottoposto a verifica dopo quattro anni di applicazione.

Pagg. n.5

Roma, 22.09.2009

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

C.I.A.

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL

[Handwritten signatures and names over horizontal lines]